

**PROTOCOLLO PER L'APPLICAZIONE AVANTI AL TRIBUNALE DI
SORVEGLIANZA DI BOLOGNA DEI PARAMETRI PREVISTI DAL
D.M. N. 55 DEL 10 MARZO 2014 PER LA LIQUIDAZIONE DEI
COMPENSI PROFESSIONALI AI DIFENSORI DELLE PERSONE
AMMESSE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (ART. 74
T.U. SPESE DI GIUSTIZIA) NONCHÉ AI DIFENSORI D'UFFICIO DI
SOGGETTI IRREPERIBILI DICHIARATI O DI FATTO (ART. 117 T.U.
SPESE DI GIUSTIZIA)**

Premesse

1. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, il Presidente della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna, quest'ultimo anche in rappresentanza delle Camere Penali del Distretto dell'Emilia-Romagna, sentiti gli altri Ordini degli Avvocati del Distretto nell'ambito dell'Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine Forensi dell'Emilia-Romagna, all'esito di confronto convengono sull'opportunità di condividere alcuni criteri da adottarsi nella liquidazione dei compensi dei difensori di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato nonché dei difensori d'ufficio di soggetti dichiarati irreperibili ovvero irreperibili di fatto.

2. Atteso che il d.m. n. 55/2014 prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali, i magistrati e gli avvocati convengono sull'opportunità di individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi, sia per rendere effettiva, rapida ed agevole la loro determinazione, sia per ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario, relativamente al quale si avverte la necessità di giungere a valutazioni eque ed omogenee.

3. Nella determinazione dei compensi occorre considerare il disposto di cui all'art. 106 bis del d.m. n. 115/2002 secondo il quale *"gli importi spettanti al*

difensore dei soggetti ammessi al gratuito patrocinio ed equiparati sono ridotti di un terzo”.

4. Da ultimo, il legislatore, con la legge n. 208 del 28 dicembre 2015, ha stabilito che il decreto di liquidazione è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta di liquidazione e che l'avvocato può compensare i crediti per spese, diritti e onorari o compensi in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, a condizione che il giudice abbia emesso il decreto di pagamento ex art. 82 del d.p.r. n. 115/2002.

Tutto ciò premesso,

si conviene quanto segue:

Articolo 1

La richiesta di liquidazione deve essere presentata al più tardi all'udienza, al termine della discussione, onde consentire al Collegio di procedere alla liquidazione con decreto da emettere contestualmente al provvedimento che definisce il giudizio.

Articolo 2

La richiesta deve essere relativa alle fasi effettivamente svolte.

Articolo 3

Con la richiesta di liquidazione deve essere depositata copia del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Articolo 4

Qualora l'attività difensiva sia prestata nei confronti di imputato dichiarato irreperibile, all'istanza andrà allegata copia del decreto di irreperibilità.

Qualora l'attività difensiva sia prestata nei confronti di imputato irreperibile di fatto, il difensore fornirà la prova dell'infruttuoso esperimento della procedura per il rintraccio dell'assistito, conseguente alla richiesta al Consolato e/o all'Ufficio Anagrafe nonché al D.A.P.

Articolo 5

Il difensore potrà, se lo riterrà, indicare nella richiesta eventuali specifiche attività o peculiarità che giustifichino, a suo avviso, una particolare attenzione ed un conseguente riconoscimento nella liquidazione.

In caso di procedimento complesso, il difensore, in deroga a quanto previsto dal presente Protocollo, potrà richiedere la liquidazione di un importo maggiore rispetto a quello convenzionalmente pattuito.

Articolo 6

Qualora il Collegio non ritenga di riconoscere l'importo richiesto, ciò non comporterà, di regola, una specifica motivazione qualora la liquidazione sia effettuata secondo i parametri concordati nel presente Protocollo.

Articolo 7

La liquidazione verrà effettuata contestualmente al provvedimento che definisce il giudizio; la comunicazione in udienza dell'avvenuto deposito costituirà notificazione per le parti presenti o che devono ritenersi presenti.

Qualora la decisione sia riservata e differita, la liquidazione dovrà avvenire entro il termine di deposito del provvedimento che definisce la fase processuale, sì da consentirne la contestualità.

Articolo 8

Qualora l'istanza non sia presentata dal difensore all'udienza ma soltanto successivamente, l'organo giudicante procederà comunque ad una sollecita definizione, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione.

In tale caso il decreto sarà notificato a cura della Cancelleria.

Articolo 9

Nei procedimenti di competenza del Tribunale, la liquidazione avverrà sulla base della tabella A di seguito riportata, mentre per quelli di competenza del magistrato avverrà sulla base della tabella B anch'essa di seguito riportata, avuto riguardo in entrambi i casi alla natura del procedimento e all'impegno professionale.

Articolo 10

Gli importi indicati nelle tabelle A e B saranno maggiorati del 15% per il rimborso forfettario delle spese generali e si terrà conto della voce "trasferita", ove richiesta, ai sensi degli artt. 15 e 27 del d.m. n. 55/2014.

Articolo 11

Decorsi i termini per l'eventuale impugnazione, la Cancelleria provvederà all'invio del decreto all'ufficio competente per il pagamento.

TABELLA A

Fase di studio: € 200,00
Fase introduttiva: € 200,00
Fase decisionale: € 350,00
Totale: € 750,00

TABELLA B


Fase di studio: € 150,00
Fase introduttiva: € 100,00
Fase decisionale: € 250,00
Totale: € 500,00

Bologna,

la Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, dott. Antonietta Fiorillo



il Presidente della Camera Penale "Franco Bricola" di Bologna, avv. Roberto d'Errico
(anche pe l'Unione delle Camere Penali del Distretto dell'Emilia-Romagna)



il Presidente dell'Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine Forense del Distretto dell'Emilia-Romagna, avv. Sandro Callegaro



il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli



il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara, avv. Piero Giubelli



il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena, avv. Roberto Roccari




la Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena, avv. Daniela Dondi

il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma, avv. Ugo Salvini



la Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza, avv. Graziella Mingardi



il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, avv. Mauro

Cellarosi

il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, avv. Franco Mazza

il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Rimini, avv. Giovanna Ollà

ORDINE AVVOCATI BOLOGNA
DATA PARTENZA 29.01.2013
PROT. N. 984

Ministero della Giustizia m. dg		
Tribunale di Esclusiva di Bologna		
06700601300		
N. <u>65</u>		
29 GEN 2013		
UOR	CC	RUC
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo		Sottofascicolo